

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 35

Adunanza 2 agosto 2005

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VINOVO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – DELIBERAZIONE C.C. N. 45 DEL 30/05/2005 – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA’.

Protocollo: 1017-351874/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, CINZIA CONDELLO, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D’OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA e SILVANA SANLORENZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Vinovo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ☐ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 11-14590 del 24/01/2005;
- ☐ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 45 del 30/05/2005, il Progetto Preliminare di una Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 01/07/2005 (*Prat. n. 66/2005*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ☐ popolazione: 7.592 abitanti nel 1971, 11.591 abitanti nel 1981, 13.435 abitanti nel 1991 e 13.425 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico pressoché costante nell'ultimo decennio;

- ≡ superficie territoriale di 1.773 ettari di pianura con pendenze inferiori ai 5°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenzia 786 ettari in *Classe II^* (pari a circa il 44% della superficie comunale) 647 ettari in *Classe II^* (pari a circa il 36% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 6 ettari da "Aree boscate";
- ≡ sistema produttivo: appartiene al "Bacino di valorizzazione produttivo di Nichelino";
- ≡ risulta compreso nel *Circondario di Torino*, sub-ambito "Torino", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- ≡ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ≡ è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 7.1 del P.T.C. come "Centro Storico di media rilevanza";
- ≡ fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ≡ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 140, n. 142, n. 143, n.144 e n. 145;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Pinerolo-Torino per la quale il P.T.C. prevede il raddoppio della strada ferrata e la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria come sub-nodo di interscambio gomma/ferrovia;
 - il P.T.C. prevede la realizzazione della bretella di collegamento tra la S.P. n. 140 e la Variante Debouchè con la creazione di un cavalcaferrovia ed inoltre il potenziamento della S.P. n. 144 con realizzazione di una nuova tratta tra il Comune di Candiolo e il Comune di Vinovo;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Chisola e Oitana, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 334 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 398 ettari di territorio comunale e la previsione di un "limite di progetto tra fascia B e fascia C" di circa 1,491 Km di lunghezza;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 45 del 30/05/2005 di adozione, finalizzati a trasformare una parte dell'area a servizi pubblici SP.I/a n° 152 in area a destinazione residenziale, incrementare nei limiti del 3% la zona destinata ad attività miste, artigianali e commerciali BM 216 e trasformare un'area agricola a verde privato in frazione Tetti Caglieri;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone nello specifico le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- l'aumento di 10.000 mq (entro i limiti del 3%) dell'area produttiva *BM 216*, con contestuale soppressione del tratto terminale della strada vicinale Cascina Nuova e ridefinizione di un nuovo tracciato stradale spostato verso l'abitato di Vinovo che si attesta sulla S.P. n. 144 tra le progressive Km 7+310 e km 7+315;
- trasformazione della destinazione urbanistica di una parte dei terreni di proprietà della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo da "*attrezzature di interesse comune*" a "*residenziale parzialmente consolidata*"; in particolare dei 1.227 mq costituenti la proprietà 820 mq sono oggetto di modifica;
- cambio di destinazione d'uso di una area di proprietà privata ubicata in frazione Tetti Caglieri da "*agricola*" a "*verde privato*" per una superficie catastale di 1.227 mq e contestuale traslazione, verso nord, della strada privata ad uso pubblico;
- correzione di errore materiale presente in cartografia consistente nell'ampliamento dell'area *BM n. 1035* con destinazione "*attività miste artigianali*" e riduzione dell'area *BR/III* con destinazione "*residenziale parzialmente consolidata*";
- al fine di rendere più flessibile l'utilizzo del Piano nelle zone di espansione e di nuovo impianto assoggettate a S.U.E. viene introdotta nelle "*Norme Tecniche di Attuazione*" la possibilità di ridefinire le indicazioni cartografiche del P.R.G.C., qualora l'Amministrazione Comunale ritenga la ridefinizione stessa consona e razionale;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 15/08/2005;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 18/07/2005;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Vinovo, adottato con deliberazione del C.C. n. 45 del 30/05/2005, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Vinovo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta